

<b>contratto</b>	<b>Contratto collettivo intercompartimentale 2005-2008 (2° alternativa)</b>
<b>denominazione</b>	<b>„Permesso per motivi educativi“ (art. 52, 53, 38)</b>
<b>durata</b>	- 24 mesi immediatamente dopo il congedo di maternità o paternità - in caso di parto plurimo il permesso per ogni figlio oltre il primo è pari a 12 mesi
	questo permesso <u>non</u> pu` essere combinato con il congedo parentale e/o l'aspettativa per il personale con prole
<b>frazionabilità</b>	nessuna possibilità
<b>trattamento economico</b>	24 mesi al 30%
<b>opzioni</b>	/
<b>interruzioni</b>	- in caso di sopravvenuto congedo di maternità ovvero paternità. Il relativo periodo rimanente deve essere fruito, a pena di decadenza, subito dopo il congedo di maternità o paternità. - durante i primi 8 mesi il permesso è interrotto se il genitore si ammala per almeno 8 giorni consecutivi - in caso di patologie gravi che limitano la possibilità di assistenza ai minori, con decorrenza dal 3° mese dall'accertamento della patologia
<b>ha diritto</b>	- personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato - anche il personale con contratto di lavoro a tempo determinato se in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 3 anni, che abbia conseguito l'idoneità in una procedura concorsuale - anche il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, con un'anzianità di lavoro di almeno 4 anni nell'ente e che non abbia avuto la possibilità di partecipare ad una procedura concorsuale
<b>versamento degli oneri di pensione a carico dell'amministrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i primi 6 mesi al 100%</li> <li>• dal 7. mese in poi al 30%</li> </ul>
<b>conteggio per la progressione giuridica ed economica di carriera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura intera per un figlio</li> <li>• per ogni altro figlio nella misura di 8 mesi</li> </ul>
<b>conteggio per le ferie e la tredicesima</b>	no
<b>preavviso</b>	30 giorni